



# Tribunale di Taranto

Giudica per l'udienza preliminare

N. 4825/13 G.I.P.

N. 14/12 P.M.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Martino Rosati, all'udienza del 11 febbraio 2014, ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

## SENTENZA DI CONDANNA (in seguito a richiesta di rito abbreviato)

nei confronti di :

1. **NICOLI Fulvio**, nato a Alzano Lombardo il 08/09/64, residente Ginosa via Istria, 7 (già 1<sup>a</sup> parallela via Pitagora s.n.c.) (dom.eletto), libero **assente**; difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Raffo del Foro di Taranto con studio in Taranto viale Virgilio, 113 **assente** e dall'Avv. Claudia Zilioli del Foro di Bergamo con studio in Bergamo via Verdi, 3, **assente**, sostituiti con delega dall'Avv. Carlo Raffo
2. **SOLDANO Antonio**, nato a Trani il 19/10/72, residente Gioia del Colle via Dei Peuceti, 27 (dom.eletto), libero **assente**; difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Raffo del Foro di Taranto con studio in Taranto viale Virgilio, 113 **assente** e dall'Avv. Claudia Zilioli del Foro di Bergamo con studio in Bergamo via Verdi, 3, **assente**, sostituiti con delega dall'Avv. Carlo Raffo

**Presofferto: negativo per entrambi**

### IMPUTATI

del delitto di cui agli artt. 110 - 572 c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità il primo di responsabile dello stabilimento "Tessitura di Mottola S.r.l.", con sede in Mottola località San Basilio, e di vice direttore il secondo, sottoponevano il dipendente Palmisano Giacomo, assunto con mansioni di caricatelai, a quotidiane discriminazioni e vessazioni, ingenerando nel predetto un "disturbo dell'adattamento con umore depresso", stati di ansia e crisi di panico; in particolare sottoponevano il predetto ad un regime lavorativo umiliante e peggiorativo rispetto alle legittime aspirazioni dello stesso, con demansionamento nonché emarginazione ed isolamento dagli altri dipendenti, allontanando chiunque si avvicinasse al Palmisano, concedendo allo stesso la pausa pranzo in orario diverso da tutti gli altri, lasciandolo così solo, e giungendo persino a negare l'uso del bagno dei portatori di handicap, provvedendo a cambiare la serratura e costringendo il Palmisano a richiedere la chiave al Soldano ogni volta che avesse avuto la necessità di utilizzare il bagno, diversamente da altro dipendente che disponeva direttamente della copia della chiave, e con conseguente violazione della privacy; in Mottola, dall'anno 2006 con condotta perdurante

E' presente il P.M. dr. Festa

**Persona offesa:** PALMISANO Giacomo, nato a Palagianello il 24.12.1967, **assente**, costituita parte civile per mezzo dell'Avv. Fausto Soggia del Foro di Taranto con studio in Taranto via Venezia, 279 **assente**

**Conclusioni del P.M.:** condanna degli imputati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno

**Conclusioni della parte civile:** si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese

**Conclusioni della difesa:** l'Avv. Zilioli chiede assoluzione per entrambi gli imputati con formula di giustizia, L'Avv. Raffo si associa alla richiesta del codifensore.

SENTENZA

n. 176/14

depositata il  
07/04/14

N. \_\_\_\_\_ Repertorio

N. \_\_\_\_\_ R. 2/A/SG

Visto P.M. \_\_\_\_\_

Visto P.G. \_\_\_\_\_

Notifica Estratto Contumacia \_\_\_\_\_

Impugnazione: \_\_\_\_\_

IRREVOCABILE IL

Estratto ex. Art. 27 R.Esec. \_\_\_\_\_

Estratto ex. Art. 28 R.Esec. \_\_\_\_\_

Scheda: \_\_\_\_\_

Art. \_\_\_\_\_ C

## MOTIVAZIONE

1. - L'udienza preliminare ha preso avvio all'udienza del 15.10.2013, presenti entrambi gli imputati. Nel corso dei relativi atti introduttivi si è costituito parte civile il querelante Palmisano Giacomo. Gli imputati ed i loro difensori e procuratori speciali hanno quindi avanzato richiesta di procedere con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 438, co. 1, c.p.p., producendo documentazione. Su richiesta della difesa di parte civile, quindi, giustificata dalla necessità di esaminare detta documentazione e di decidere, all'esito, se accettare o meno il rito abbreviato, il processo è stato aggiornato all'udienza del 19.11.2013.

Nelle more della stessa, la difesa di parte civile ha a sua volta depositato in cancelleria documentazione, poi acquisite in udienza. Nel corso di quest'ultima, poi, disposta la trasformazione del rito, l'imputato Nicoli, su sua richiesta, si è sottoposto ad interrogatorio; Soldano, invece, ha reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 21.1.2014, quindi, la difesa degli imputati ha depositato memoria scritta e tutte le parti hanno poi rassegnato le rispettive conclusioni.

All'odierna udienza, in assenza di repliche, la causa viene decisa.

2. - Il procedimento ha preso le mosse da una circostanziata querela del 14 dicembre 2011, con la quale Palmisano, operaio presso un'azienda tessile di Mottola (TA), lamentava una serie di comportamenti vessatori, tenuti nei suoi confronti dal direttore dello stabilimento e dal suo principale collaboratore, protrattisi per anni, e dai quali gli era derivato un disturbo psichico di natura depressiva, quale diagnosticato ed attestato da una relazione psichiatrica allegata alla medesima querela.

Le indagini si sono articolate essenzialmente attraverso l'audizione di alcuni colleghi di lavoro indicati dallo stesso querelante, che ne hanno sostanzialmente confermato gli asseriti. Dal loro canto, gli odierni imputati - ed allora indagati - hanno respinto ogni accusa già in sede di interrogatorio ai sensi dell'art. 415-bis, co. 3, c.p.p., in particolare negando di aver tenuto qualsiasi comportamento discriminatorio verso costui, ed allegando documentazione tesa a dimostrare l'assenza di qualsiasi suo demansionamento e la coerenza del percorso lavorativo di quegli con quello di altri suoi colleghi (vds. relative memorie del 30.5.2013, con allegati ed indici).

Nel corso dell'udienza preliminare, poi, le rispettive posizioni sono rimaste sostanzialmente immutate, essendosi soltanto arricchite di ulteriori prove documentali e di verbali di dichiarazioni raccolte dai rispettivi difensori, ex artt. 391-bis e ss., c.p.p., a sostegno dei rispettivi asseriti.

3. - Come ben descritto nel capo d'imputazione, che ne ha sintetizzato le accuse, Palmisano lamenta principalmente di aver subito un progressivo demansionamento.

Egli ha narrato, infatti, di essere stato tra i primi assunti in azienda, nel 2004, e di aver nei primi anni ottenuto una regolare progressione in carriera, come da contratto, sino a raggiungere, nel giugno 2007, il terzo livello retributivo, con la qualifica di "caricatelai". Ha specificato, tuttavia, che, al di là dell'inquadramento formale, egli svolgeva le - più qualificate - mansioni di meccanico sui telai, fino a divenire una sorta di "capo turno". Tant'è che, a febbraio del 2007, l'azienda lo aveva inviato a partecipare, insieme a pochi altri suoi colleghi, ad un corso di formazione sulla gestione dei collaboratori, implicitamente riconoscendogli, in tal modo, la posizione di maggior rango raggiunta.

Da allora, però, sono iniziate le sue disavventure, poiché le sue aspettative di progressione in carriera sono state sistematicamente disattese dalla direzione aziendale, a differenza di quanto invece avveniva per altri suoi colleghi di pari o minore anzianità di

servizio; ne è nato, dunque, con il coinvolgimento anche delle rappresentanze sindacali, un annoso ed intenso contenzioso: all'esito del quale, l'8 settembre del 2011 - dopo che, appena sette giorni prima, era stata inoltrata un'ulteriore richiesta scritta di riconoscimento di una qualifica superiore - Palmisano non solo non ha ottenuto alcuna promozione, ma anzi è stato degradato da caricetela a "tessitore" (vds. relative missive, tra i documenti prodotti dalla difesa di parte civile).

→ Corollario del clima evidentemente conflittuale instauratosi tra costui ed i vertici aziendali, impersonati dagli odierni imputati, sono gli ulteriori comportamenti discriminatori denunciati, strumentali ad isolarlo dai colleghi. Egli ha riferito, infatti: che i suoi colleghi, soltanto se e quando sorpresi ad intrattenersi con lui, venivano sistematicamente e platealmente rampognati dai due indagati; che, per lungo tempo, la direzione gli aveva assegnato un orario per la pausa pranzo differente da quello di tutti gli altri operai, sì da farlo rimanere da solo in sala mensa; che, infine, a differenza di quanto riconosciuto ad altro operaio, gli era stata negata la disponibilità della chiave della porta del bagno per i disabili, al cui utilizzo egli aveva diritto, a causa di alcune patologie che gli procuravano impellenti necessità, in tal modo risultando costretto a cercare ogni volta il responsabile di sala ed esclusivo depositario di tale chiave, con evidente disagio fisico e psicologico.

Tali allegazioni del Palmisano - come già s'è accennato - hanno trovato conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rese, sia alla P.G. che al suo difensore, da diversi suoi colleghi: Caragnano Nico, Bertotto Cosimo, De Carlo Giuseppina, Ventrella Pietro, Perosce Angelo (vds. relativi verbali, allegati alla relazione dei CC del 23.11.2012).

Tutti costoro, infatti, hanno riferito di un suo progressivo "demansionamento" e della progressione in carriera, invece, da parte di suoi colleghi più giovani e, in alcuni casi, pure meno capaci; così come tutti ne hanno sottolineato la condizione di "isolamento", spingendosi a parlare espressamente di atteggiamenti "umilianti e vessatori", tenuti dai dirigenti aziendali esclusivamente nei suoi confronti.

Suggestivo, ad esempio, quanto raccontato da Ventrella: ovvero che, in un'occasione, il direttore Nicoli, vedendolo rientrare dalla sala mensa ed avendo saputo che aveva appena condiviso con Palmisano un finocchio, si era sincerato che quegli fosse solo e si era "tranquillizzato" soltanto dopo aver ottenuto conferma in tal senso; oppure che "ai bagni, in presenza di Giacomo, spesso si presentava il direttore che spalancava la porta e si metteva a guardarci sino a quando non ritornavamo al posto di lavoro" (circostanza, quest'ultima, riferita pure da Perosce: "in un'occasione ci trovammo ad accedere ai bagni contemporaneamente io e Giacomo; subito si presentò sulla porta il direttore, che a braccia conserte sembrava voler chiedere ragioni del motivo della nostra presenza in quel luogo; fu Palmisano a chiedergli di chiudere la porta per consentirci di fare i nostri bisogn").

E, confermando altra specifica doglianza dell'interessato, Caragnano e Mianulli (vds., per quest'ultimo, il verbale allegato ai documenti prodotti dalla difesa di parte civile all'udienza del 19.11.2013) hanno riferito, rispettivamente: che costui "viene posto a lavorare sui telai più malandati, soggetti a continue fermate di lavoro e non gli viene affiancato alcun aiutante, cosa che normalmente non accade agli altri tessitori"; e che "attualmente non ha una postazione fissa": con conseguenti riflessi negativi sulla sua produttività, rispetto a quella degli altri suoi colleghi, che peraltro la dirigenza ha avuto modo di contestargli.

In conseguenza di tale situazione lavorativa, si sarebbero manifestati i disturbi psichici, comprovati in atti, oltre che dalla già citata relazione psichiatrica, da abbondante ed eterogenea documentazione sanitaria.

4. - A fronte di siffatte accuse, le difese degli imputati, quali esplicitate nelle memorie scritte dei loro e nelle loro dichiarazioni rese agli inquirenti ed al giudice, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

A) Nessun demansionamento ha subito Palmisano. Egli ha raggiunto, con le scadenze previste dal contratto di assunzione, il terzo livello retributivo; e, come risulta dal contratto collettivo nazionale di settore (vds. doc. n° 5, produz. difesa, ud. 15.10.2013), tanto la mansione di "caricatelai" che quella di "tessitore", come pure quella di "meccanico", sono inquadrate in quel medesimo livello. Inoltre, egli non ha mai svolto il ruolo di "capo-turno", figura non prevista nell'organigramma aziendale, né quello di "assistente" o "aiuto assistente", qualifiche professionali rispettivamente collocate, secondo l'anzidetto contratto nazionale di categoria, al quinto ed al quarto livello retributivo, ed introdotte nell'organigramma della "Tessitura di Mottola s.r.l." soltanto a partire dal 2007.

B) L'isolamento in sala mensa è stata una conseguenza inevitabile dell'orario di lavoro scelto dal Palmisano. Fino al 2012, infatti, soltanto egli ed altri cinque o sei operai, dei circa 120 in servizio in azienda, avevano optato per un orario giornaliero di otto ore, comprensivo di pausa pranzo di un'ora, mentre gli altri osservavano un orario di servizio di sei ore giornaliero, con turnazione e senza pausa. Tra i primi, poi, soltanto Palmisano usufruiva dei benefici della legge n° 104/1992, per effetto della quale, su sua richiesta, gli era stato accordato l'esonero dal lavoro notturno, nonché di iniziare il servizio alle ore 7.30 del mattino, anziché, come per tutti gli altri, alle 7.00: di qui la posticipazione della pausa rispetto a quella degli altri suoi colleghi. Infatti, ha tenuto a sottolineare Nicoli, dal 2012, essendo stato uniformato l'orario per tutti gli operai, simile inconveniente non si è più manifestato.

C) L'accesso ai bagni per disabili è stato regolamentato dopo che, su segnalazione proprio di coloro che avevano diritto ad usufruirne, tra cui lo stesso Palmisano, si era accertato che gli stessi venivano utilizzati indiscriminatamente da tutti gli operai, con conseguenti carenze igieniche. Si è perciò stabilito che la relativa chiave d'accesso sia detenuta dall'assistente, che è costantemente presente nella sala dove sono allocati i telai, e che a quegli debbano rivolgersi, all'occorrenza, gli aventi diritto. Soltanto un operaio, tal Giovazzino, è stato munito di una chiave personale d'accesso, poiché, per ragioni legate ai suoi specifici orari lavorativi, può accadere che egli presti servizio in assenza di un assistente.

D) Gli imputati, in considerazione della loro funzione apicale in azienda, non hanno frequenti occasioni di contatto con gli operai e, tra questi, con Palmisano. Inoltre, essi non si occupano di assegnare ai vari operai la postazione di lavoro presso i singoli telai, compito che invece viene svolto dall'assistente di sala. Pertanto: non è vero che essi abbiano mai redarguito degli operai in quanto notati in compagnia del Palmisano; inoltre, la mancata assegnazione a quest'ultimo di una postazione di lavoro fissa, a differenza di quanto ordinariamente accade per gli altri suoi colleghi, è riconducibile anch'essa al diverso orario di lavoro da lui prescelto, in virtù del quale egli entra in servizio mezz'ora dopo tutti gli altri, e dunque a turno di lavorazione già iniziato.

E) Errata è la diagnosi di malattia psichica, quale formulata dalla dott.ssa Lieti nella relazione allegata dal Palmisano alla propria querela. Ad essa, infatti, quel sanitario è pervenuto esclusivamente sulla base di una sintomatologia riferita dallo stesso interessato e non obiettivamente riscontrata, nonché in applicazione di criteri scientifici inesatti. Talchè indimostrate rimangono sia la sussistenza della patologia lamentata, sia, in ogni caso, la correlazione causale tra la stessa e gli addotti problemi sul posto di lavoro.

A sostegno di tali allegazioni, oltre a varia documentazione di pertinenza, gli imputati hanno prodotto: le sommarie informazioni testimoniali rese ai difensori da cinque operai

(Santamaria, De Florio, Grottola, Aloia e Dragone) e dal medico aziendale, dott. Amatulli; nonché una consulenza tecnica psichiatrica, redatta dal dott. Massimo Biza (vds. verb. ud. 15.10.2013).

5. - Il dato istruttorio che per primo balza agli occhi, più che il numero od il volume, è il peso specifico di quelle che, per brevità, si possono definire le "testimonianze a carico". Esse contengono, infatti, accuse esplicite e pesanti, avendo tutti costoro riferito, con diversità di accenti (magari derivanti anche dalla inevitabile mediazione lessicale del singolo verbalizzante), ma comunque senza mezzi termini, di demansionamento del Palmisano e di comportamenti costantemente umilianti e vessatori, tenuti nei suoi confronti dai due indagati, senza peraltro farne mancare i dettagli.

E, se una certa enfattizzazione potrebbe ipotizzarsi per quelle rese da Bertotto, in ragione del suo ruolo di rappresentante sindacale aziendale che ha assistito Palmisano nel suo contenzioso con la società, ad una simile obiezione certamente si sottraggono, invece, le dichiarazioni degli altri.

Si tratta, invero, di persone tutte ancora in servizio presso la "Tessitura di Mottola"; che non hanno lamentato penalizzazioni di alcun genere, ai loro danni, da parte dell'azienda, sì da far ipotizzare una pregiudiziale solidarietà verso il loro collega determinata da un comune disagio; che hanno avuto un percorso professionale differente tra loro e, per alcuni, non dissimile da quello di Palmisano; oppure che, come nel caso di Caragnano, hanno - per così dire - fatto carriera, raggiungendo, sin dal 2008, la qualifica di "assistente". Si può dunque escludere, innanzitutto, che al fondo di tali dichiarazioni vi siano rancore od altri sentimenti conflittuali verso l'azienda e, per essa, verso gli odierni imputati.

Ma, evidentemente, c'è di più. C'è la consapevolezza, da parte loro, che siffatte dichiarazioni non sarebbero state gradite all'azienda e che, per questo, sarebbero potute derivare loro conseguenze fortemente negative. Se, perciò, nonostante questo rischio, reso più acuto dalla situazione di crisi aziendale (Nicoli ha riferito, infatti, nel corso del suo interrogatorio in udienza, che anche la loro impresa ha dovuto far ricorso, in questi anni, alla cassa integrazione), essi si sono risolti a rilasciarle, se ne deve logicamente dedurre che abbiano affermato il vero. Del resto, neppure gli indagati, che pur sicuramente, e comprensibilmente, si sono difesi con tenacia, hanno adombrato qualsivoglia elemento di sospetto su costoro, tale da indurre a revocarne in dubbio l'attendibilità.

Non altrettanto può dirsi per i "testi a discarico".

Colpisce, anzitutto, come, tra gli oltre 120 operai lì in servizio, gli imputati abbiano scelto di far sentire a loro difensori proprio alcuni che hanno fatto carriera: Santamaria e De Florio, infatti, sono rispettivamente l'aiuto-assistente e l'assistente (e, dunque, quarto e quinto livello) della sala telai in cui opera Palmisano; Aloia è anch'ella assistente, e peraltro - per sua stessa allegazione - non opera neppure nel reparto di costui; Dragone è addirittura il responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale, collocato, secondo lui, al settimo livello (al sesto, invece, secondo Nicoli, per il quale l'unico settimo livello in azienda è Soldano: vds. pag. 54, trascr. interrog. ud. 19.11.2013). L'unico paria è, dunque, Grottola ("dal 2005 sono rimasto a terzo livello sempre con la qualifica di tessitore"), che tuttavia si è limitato a rendere generiche informazioni sull'organizzazione del lavoro, senza allegare nulla di specifico sul Palmisano, se non che "avevamo idee diverse sul lavoro" e che quegli si era con lui lamentato delle mansioni assegnategli.

Orbene, non occorrono specifiche nozioni di sociologia del lavoro nè particolare impegno speculativo, per ipotizzare come probabile e frequente, in linea generale, una certa complacenza del dipendente verso il proprio datore di lavoro, non soltanto in prospettiva di

un miglioramento della propria posizione professionale, ma anche per riconoscenza dei risultati eventualmente già raggiunti in tal senso; e, nello specifico, poi, è molto probabile che questo sia avvenuto.

Per comprendere il clima aziendale, ed in particolare il ruolo concretamente esercitato dai due indagati, al di là delle rispettive qualifiche formali, comunque apicali, è sufficiente richiamare il trasporto emotivo con cui Nicoli ha rammentato l'iniziativa imprenditoriale che lo ha visto protagonista, il quale traspare anche dal freddo resoconto stenotipico del suo interrogatorio in udienza. Già in esordio, infatti, dopo aver declinato i dati del gruppo industriale "Albini Group", di cui fa parte l'azienda (vds. organigramma da lui stesso prodotto nell'occasione), e le proprie mansioni di direttore di stabilimento, ha tenuto a specificare: *"Il mio è un caso particolare, lavoro in questa (ossia il "Cotonificio Albini": n.d.e.) da quando avevo 14 anni, lavoro da 35 anni, provengo da Bergamo (...), la mia prima mansione è stata quella di pulizia dei macchinari, nel senso che ho percorso tutte le tappe di crescita all'interno di questa grande azienda. Ai tempi, quando sono entrato in azienda, l'azienda era solo una, ad Albino sempre, nella sede centrale, successivamente sono cresciuto e dopo 35 anni sono il direttore. (...) la Tessitura di Mottola è stata una cosa fortemente voluta dal sottoscritto, perchè sapeva che andava ad assumerne la direzione, andava ad assumerne la responsabilità, un'esperienza, è stata e lo è tuttora, massacrante ma fantastica, perché provate ad immaginare un'azienda nuova, con macchinari estremamente moderni e nuovi..."*. Ed ancora, più avanti, alla richiesta di darsi una spiegazione delle dichiarazioni, a suo dire inveritiere, rese dai testimoni indicati da Palmisano: *"Non lo so (...) mi hanno fatto molto male, sono molto amareggiato, questa cosa mi tocca parecchio, ma non tanto... proprio per questo, perché mai mi sarei aspettato... cioè, qui parla il cuore più che la persona, però credo di aver fatto il massimo per questa azienda, in tutto il percorso della mia vita lavorativa non ho mai fatto... anzi quando ho potuto aiutare qualcuno, penso di averlo aiutato proprio in modo significativo"* (pagg. 4-6, 53, verb. ud. 19.11.2013).

Si colgono all'evidenza, da queste parole, l'orgoglio del *self-made man*, la *religione del lavoro*, l'attaccamento sentimentale, quasi un affetto filiale, del Nicoli verso l'azienda. Dal che appare altamente probabile, oltre che del tutto comprensibile, che egli apprezzi, valorizzi - e dunque premi - particolarmente, nei suoi dipendenti, la dedizione al lavoro.

Se così è, allora, non può rimanere senza significato, ai fini della valutazione dei rispettivi apporti istruttori, la circostanza per cui tutti i testimoni indicati dagli imputati siano stati assunti successivamente al Palmisano, o comunque non prima di lui: anche quelli, in specie, come Santamaria, De Florio ed Aloia, che lo hanno poi sopravanzato nella gerarchia aziendale.

Le loro testimonianze, allora, non soltanto scontano le riserve derivanti da un probabile *eccesso di fedeltà al capo*, le quali, se valutate in uno ad alcune imprecisioni (cui si accennerà più avanti) ed alla loro genericità, ne sviliscono la consistenza dimostrativa; ma anzi, a ben vedere, conferiscono indiretta ed involontaria conferma ad uno dei cardini dell'accusa: ossia la circostanza per cui colleghi più giovani e meno esperti di Palmisano siano stati promossi a livelli superiori al suo (egli, invero, è nato nel 1967; l'aiuto-assistente Santamaria, invece, è del 1978, come l'assistente Aloia; mentre il suo omologo De Florio è addirittura del 1980: vds. rispettivi verbali di sommarie informazioni).

6. - Non decisivo, poi, è l'argomento per cui, rientrando le mansioni di "caricatelai" e "tessitore" entrambe nel terzo livello retributivo, Palmisano, venendo assegnato dall'una all'altra, non abbia patito alcun demansionamento né una penalizzazione economica.

Non v'è dubbio, avendolo affermato anche il teste a discarico Grottola, ma emergendo anche da tutte le altre testimonianze, che si tratti di ruoli distinti e con incombenze differenti, al punto che, nell'organigramma aziendale i "caricatelai" sono nettamente inferiori dal punto di vista numerico rispetto ai tessitori.

Quel che è certo, tuttavia, è che dagli operai, di fatto ed in concreto, quei ruoli vengano percepiti e considerati non solo diversi, ma anche gerarchicamente ordinati tra loro, nel senso, ovviamente, della prevalenza dei primi.

Tanto si evince nitidamente, infatti, non solo dal risalto negativo che al percorso inverso del Palmisano hanno dato i testimoni escussi dalla P.G., ma anche dalla assoluta rarità di analoghe vicissitudini lavorative in quell'azienda. Basti pensare che Nicoli, dopo aver affermato, all'udienza del 19 novembre, che vari operai avevano seguito il medesimo percorso del Palmisano, a quella successiva del 21 gennaio - e quindi dopo essersi guardato ben bene le carte in ufficio - ha precisato che a passare da caricatelai a tessitori, nei dieci anni di vita dell'azienda, sono stati soltanto in tre. E, tra questi, deve aggiungersi, v'è tal Germinario Gianluca, che è l'unico nominativo ricorrente pure nelle varie testimonianze a discarico, quale esempio dimostrativo di carriera analoga a quella del Palmisano, ma che - come quest'ultimo ha spiegato nella informazioni rese al proprio difensore e da questi prodotte per l'udienza del 19 novembre - ha sempre prestato attività lavorativa *part-time*, a differenza sua, che ha sempre lavorato a tempo pieno.

Dunque, pochi, pochissimi, quasi nessuno, tranne Palmisano, quanto meno tra gli operai a tempo pieno, è passato a fare il tessitore dopo aver svolto le mansioni di caricatelai: si può ben comprendere, quindi, che un siffatto mutamento di funzioni, agli occhi degli operai, presenti l'univoco significato di un declassamento. E tanto più ciò dicasi per Palmisano, laddove si rilevi come tale passaggio gli sia stato comunicato con missiva dell'8 settembre 2011, successiva, ossia, di appena sette giorni a quella inviata alla direzione dal rappresentante sindacale Bertotto, con la quale si chiedeva l'assegnazione anche a costo del "3° livello super", già riconosciuto ad altri "caricatelai" (peraltro, e per inciso, l'assegnazione delle nuove mansioni veniva ivi giustificata da imprecisate "nuove esigenze tecnico-produttive ed organizzative", sebbene il nuovo assetto aziendale sia avvenuto soltanto cinque mesi dopo, nel febbraio 2012).

Proprio la vicenda relativa al riconoscimento del "3° livello super", poi, dimostra come le concrete gerarchie aziendali non fossero pedissequa alla rigida classificazione del contratto collettivo nazionale del settore. Quest'ultimo, infatti, come ha precisato lo stesso Nicoli nel suo interrogatorio, non prevede tale livello, che invece si era deciso di riconoscere, in ambito aziendale, con correlati incrementi retributivi, ad alcuni caricatelai ritenuti più meritevoli (si rinvia alle pagg. 43 s., verb. ud. 19.11.2013, anche per avere contezza dell'*impasse* mostrata dal Nicoli nella spiegazione dei presupposti per l'individuazione dei destinatari e della ragione per cui, tra questi, non fosse stato annoverato Palmisano).

E non altrimenti che come ulteriori *spie* di una sostanziale discrasia tra le effettive dinamiche aziendali e le previsioni generali di contratto collettivo debbono leggersi pure l'affermazione di Dragone, che si è qualificato come "7° livello", ma è stato sconfessato da Nicoli, che lo ha collocato al 6° (pag. 54, verb. interrog.); oppure quella dell'assistente Aloia, che, smentita anch'ella da tal ultima allegazione del Nicoli, ha asserito che "non esistono in azienda inquadramenti al sesto livello, in quanto il massimo inquadramento previsto è quello da me ricoperto; poi ci sono il vice direttore Soldano ed il direttore Nicoli".

7. - Le vicende relative all'utilizzo del bagno dei disabili o della solitudine nella sala-mensa, sulle quali pure si sono trattenute le parti, finiscono per assumere una rilevanza di mero

contorno, rappresentando, in definitiva, soltanto l'ulteriore spia rivelatrice di un atteggiamento dei vertici aziendali, verso Palmisano, improntato al rigido rispetto di regole formali, che tuttavia si traducono, nei fatti, in un disagio per il loro destinatario.

In altri termini, pur trattandosi senza dubbio di disposizioni legittime, o comunque rientranti nei poteri di disciplina aziendale, riesce veramente difficile comprendere come mai, ad esempio, non si potesse dotare di chiave personale d'accesso ognuno dei - peraltro pochissimi - aventi diritto all'utilizzo di quel bagno; così come non si coglie alcuna ineludibile ragione, in effetti non addotta neppure dagli indagati, che impedisse loro di spostare di appena mezz'ora la pausa pranzo del Palmisano, così da consentirgli abitualmente, e non soltanto occasionalmente, tale parentesi di socialità con i colleghi.

Non hanno alcun pregio, dunque, le allegazioni difensive che, anche su questo punto, si fanno scudo della legittimità delle relative determinazioni aziendali, se è vero che - come neppure gli imputati hanno nettamente negato - le richieste avanzate da Palmisano avrebbero potuto essere assentite senza alcun significativo pregiudizio per la produttività e per l'efficienza aziendale.

Astutamente, tanto quanto ovviamente, le difese degli imputati hanno invece cercato di banalizzare e - come si usa dire oggi - decontestualizzare tali aspetti, che evidentemente, in sé singolarmente considerati, non potrebbero mai integrare una condotta di c.d. "mobbing", essendo marginale il disagio derivantene per il lavoratore da ognuno di essi.

Ma quae singula non probant simul unita probant. Tutt'altra rilevanza, ossia, gli stessi episodi assumono, invece, laddove si collocano all'interno della complessiva vicenda lavorativa di Palmisano: che non è mai l'unico a trovarsi in una certa situazione deteriore, ma è comunque quello che si trova in tutte.

Non tutti i primi assunti, infatti, hanno fatto carriera: ed egli è tra questi; non tutti i "caricatali" hanno ottenuto il 3° livello super: ed egli è tra questi; non tutti gli operai affetti da disabilità hanno la chiave del bagno: ed egli è tra questi; vi sono altri suoi colleghi che beneficiano dei vantaggi della L. n° 104/1992, ma soltanto per lui gli orari sono insuperabilmente incompatibili con quelli ordinari della pausa pranzo; gli operai a volte indulgiano alle macchinette del caffè: ma la reprimenda del direttore o del suo vice, pur legittima e rivolta a tutti, arriva soltanto se è presente anch'egli; non necessariamente i tessitori lavorano sempre sullo stesso telaio, anche se è quel che di regola avviene: per lui, invece, non accade mai; egli chiede il riconoscimento di uno scatto di livello, ma, sette giorni dopo, la direzione, legittimamente ma con veramente insolita coincidenza, in vista di un riordino che si realizzerà soltanto dopo molti mesi, lo assegna ad una mansione che, quanto meno nella comune opinione dei dipendenti, è inferiore rispetto a quella fino ad allora esercitata.

→ E' veramente difficile ipotizzare, se tutti questi episodi si leggono insieme, che ai danni di Palmisano si sia accanito un destino *cinico e baro*, mentre appare assai più logico che tali disagi gli siano stati scientemente procurati dai vertici aziendali. E, a spogliare tra le carte, si può anche individuare la ragione, legata a quella che è una condizione esclusiva di costui rispetto a tutti gli altri suoi colleghi.

Egli, infatti, è uno dei cinque operai che usufruiscono dei benefici della legge n° 104/1992, ma, tra questi, è l'unico che ha chiesto di essere esonerato dai turni notturni. E, con ogni probabilità, questa sua richiesta, agli occhi di Nicoli e Soldano, dediti con anima e corpo all'azienda, è apparsa come la rivendicazione un inaccettabile privilegio. "Purtroppo l'azienda - dirà ad un certo punto del suo interrogatorio il direttore - non può obbligare il Palmisano a fare il lavoro notturno, di conseguenza ad inserirlo nei turni a ciclo continuo, 7.30 - 15.30, come fanno tanti altri suoi colleghi". Ed ancora: "Il Palmisano invece fa un turno purtroppo fisso. Ne sarebbe felice l'azienda se il Palmisano chiedesse di rientrare

nel turno a ciclo continuo come gli altri". E, poi, più oltre, dopo aver definito soltanto u...  
 "coincidenza" lo spostamento di quegli a tessitore pochi giorni dopo averne ricevuto la  
 richiesta di scatto di livello: "lo mi aspettavo che il Palmisano potesse chiedere all'azienda  
 di essere inserito nei turni di lavoro, perché sarebbe un bene per l'azienda, come tutti gli  
 altri" (pagg. 17, 18 e 45, verb. ud. 19.11.2013).

Dal momento che, insomma, Palmisano non ha inteso fare "il bene dell'azienda",  
 rivendicando, unico tra tutti i 120 e passa operai della stessa, l'esonero dai turni, ed in  
 particolare da quelli notturni, l'azienda - per dirla con il linguaggio comune - ha deciso di  
 non fare il bene suo, irrigidendosi nelle proprie prerogative ed utilizzando tutti gli strumenti  
 giuridici a propria disposizione, in sostanza, a detrimento di lui.

8. - Per quanto si dirà tra breve in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati e -  
 a questo punto si può dire - accertati, non meritano che pochi cenni le obiezioni sulla  
 validità scientifica della c.d. "relazione Lieti", e quindi sull'an e sul quantum del disturbo  
 psichiatrico lamentato dalla parte civile, nonché sulla riconducibilità di questo alle  
 vessatorie condizioni di lavoro.

Si tenga per buono quanto sostenuto dal consulente tecnico degli imputati: ovvero che, in  
 realtà, Palmisano non sia affetto da quel "disturbo post-traumatico da stress di elevata  
 intensità" e dal "disturbo depressivo grave" che gli sono stati diagnosticati dalla dott.ssa  
 Lieti.

Rimane, tuttavia, il dato insuperabile, poiché comprovato da una consistente  
 documentazione sanitaria, proveniente da diversi specialisti e da diverse strutture di cura,  
 che quest'uomo da anni frequenta diversi centri di salute mentale territoriali; che,  
 sottoposto a specifici tests psicologici, presenti "alti livelli di ansia e disturbo somatico in  
 atto"; ma soprattutto che assuma svariati farmaci ansiolitici ed antidepressivi.

Ebbene, potendo ragionevolmente escludersi che egli rischi di farsi del male per nulla,  
 considerando gli inevitabili effetti collaterali psicoattivi di quelle specialità medicinali,  
 appare indiscutibile che egli presenti, se non altro, quella "molto modesta reazione di  
 natura ansioso-depressiva", quel "disturbo dell'adattamento (una sorta di depressione  
 minore)", che lo stesso dott. Biza finisce per riconoscerli.

Quanto, poi, al collegamento causale di tale condizione alle traversie incontrate in ambito  
 lavorativo e delle quali s'è detto, non pare francamente poter residuare alcun dubbio:  
 risulta documentata, infatti, una stretta connessione cronologica della manifestazione e  
 dell'ingravescenza dell'una al verificarsi delle altre; si tratta di situazioni, in generale,  
 correlate tra loro da una significativa frequenza statistica, come si evince anche dai  
 riferimenti scientifici utilizzati dallo stesso consulente tecnico della difesa ed allegati al  
 proprio elaborato scritto; ed, infine, neppure la solerte difesa degli imputati - i quali di certo  
 ben conoscono da tempo Palmisano, ed ai quali non sono sicuramente mancate anche  
 informazioni riservate da parte dei suoi colleghi a loro più fedeli - è riuscita anche soltanto  
 ad allegare possibili spiegazioni alternative.

9. - Non più di qualche cenno è necessario anche per quel che riguarda la specifica  
 posizione di Soldano.

Al di là della sua qualifica formale (l'assistente Aloia - come s'è detto - l'ha indicato come  
 il "vice-direttore"; egli si è definito "aiutante del direttore"), si tratta del braccio destro di  
 Nicoli, sin dall'avvio dell'impresa, trasferito a Mottola dopo un'esperienza lavorativa ormai  
 pluriennale presso la sede centrale di Bergamo. "Dal 2004 al 2007 - ha raccontato in  
 udienza con dichiarazioni spontanee - io ho ricoperto il ruolo di assistente,  
 prevalentemente lavorando, dal 2004 a circa il 2006, fine gennaio credo, turno

prevalentemente di notte (quello al quale Palmisano si è sottratto: n.d.e.), perché comunque eravamo io ed il direttore (...) le uniche due persone supportate da tante altre persone venute da Bergamo, dalla sede principale..." (pagg. 56 s., verb. ud. 19.11.2013). E Nicoli, in perfetta coerenza, dopo aver spiegato che, fino al 2007, l'azienda "la gestivo io, la gestiva Soldano, la gestivano tecnici che erano scesi dalla sede centrale", ha precisato che "dal 2008 Soldano è un mio primo collaboratore, un collaboratore diretto, che si interfaccia direttamente agli assistenti" (pagg. 9, 21, verb. ud. cit.).

Egli è, dunque, il vero e proprio alter ego di Nicoli all'interno dello stabilimento, che, insieme all'altro, ha praticamente tirato su dal nulla e cresciuto. E' dunque di solare evidenza logica la sua rilevanza in un'organizzazione aziendale che, benchè non minuscola, non è neppure particolarmente articolata, contando un unico stabilimento e due sole figure intermedie (gli assistenti, ossia, ed i loro aiuti) tra il vertice e gli operai: figure delle quali egli rappresenta, peraltro, il diretto referente istituzionale.

Considerando, dunque, tale sua posizione di preminenza nell'organigramma aziendale ed il suo rapporto fiduciario con il *deus ex machina* Nicoli (si veda, per l'ambito dei relativi poteri, quanto egli stesso afferma in esordio del suo interrogatorio in udienza: pag. 5, verb.), non è seriamente ipotizzabile che egli non abbia offerto a costui almeno un contributo alle determinazioni pregiudizievole per Palmisano, se non altro rafforzandone i propositi e condividendone le scelte.

10. - Le condotte ipotizzate dal P.M., proprio come descritte nel capo di imputazione, possono dunque considerarsi accertate.

Esse, però, contrariamente a quanto divisato dalla Accusa Pubblica, non integrano il delitto di "maltrattamenti contro familiari e conviventi", previsto e punito dall'art. 572, c.p..

Ha avuto buon gioco la difesa degli imputati, facendo leva sulla più recente giurisprudenza di legittimità (che è tanto uniforme da far ritenere sollevato il giudicante dall'onere di doverla citare), nell'escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato in un caso come quello in esame: in cui si tratta, ossia, di un impianto produttivo di tipo industriale, che annovera più o meno 120 dipendenti, e nel quale manca quel rapporto - per c.d. - "*parafamillare*" tra datore e prestatore di lavoro, che invece è necessario affinché possa instaurarsi una relazione fiduciaria analoga a quella tra congiunti.

Ciò non toglie che le accertate condotte rivestano ugualmente penale rilevanza, potendo senza attrito alcuno sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 612-bis del codice penale.

Quest'ultima tipizza, com'è noto, quello che comunemente viene definito il reato di "*stalking*", ovvero le molestie reiterate, commesse ai danni di persone legate all'autore da attuale o pregressa relazione affettiva, per lo più al di fuori di un contesto di tipo familiare, anche soltanto di fatto. E, leggendo gli atti dei lavori parlamentari, parrebbe invero che la relativa norma sia stata pensata dai suoi compilatori avendo come riferimento giust'appunto quel modello di relazione interpersonale patologica.

Tuttavia, e benchè la pratica giudiziaria di questi primi anni ne conti le più frequenti applicazioni proprio in tal genere di situazioni, non può circoscriversene a queste il perimetro sanzionatorio.

Basti rilevare che già solo la rubrica - che sì, si sa, *non est lex*, ma comunque non può essere neppure relegata al rango di un insignificante accessorio della norma - parla di "*atti persecutori*", senza altro aggiungere.

Ma non solo. Anche nel testo della disposizione, al comma 1°, che descrive la fattispecie astratta di reato, manca qualsiasi esplicita delimitazione ai fenomeni di *stalking* in senso stretto.

Anzi, prevedendosi al comma successivo una specifica aggravante per il caso in cui "il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa" (oggi, a seguito della L. 15.10.2013, n° 119: "...dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa"), indirettamente - ma inequivocamente - si conferma che l'ambito applicativo della fattispecie semplice si estenda al di là delle persecuzioni *intra-familiari* o, comunque, di tipo sentimentale.

Se, dunque, detta norma è idonea ad offrire copertura penale a qualsiasi fenomeno persecutorio, se ne può dedurre che, per suo tramite, magari inconsapevolmente e con un atto di serendipità, il legislatore abbia finito per tipizzare - anche - il c.d. "mobbing", e così risolvere la *vexata quaestio* della rilevanza penale di tale forma di prevaricazione.

In altri termini, con l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 612-bis, cod. pen., si può agevolmente concludere che il legislatore abbia individuato la soglia di offensività oltre la quale le molestie reiterate meritino la reazione punitiva dello Stato, in qualunque ambito o relazione sociale esse si manifestino, e quand'anche realizzate con atti che, singolarmente considerati, rimangano privi di penale rilevanza. Chiarissimi, per tal ultimo aspetto, i lavori preparatori, laddove è espressa l'intenzione di ricomprendere nella norma "ogni comportamento assillante ed invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive..., fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato". Del resto, tale testo normativo è scaturito proprio dalla presa d'atto dell'insufficienza, per motivi diversi, di una risposta sanzionatoria affidata alle fattispecie - per c.d. *tradizionali* - degli artt. 610, 612 o 660 del codice.

Se così è, allora, anche il "mobbing" costituisce reato, ma soltanto se ed in quanto si spinga fino al limite della *persecuzione*; ovvero si manifesti con condotte reiterate, di carattere minaccioso o, comunque, molesto, dalle quali scaturisca, nel destinatario di esse, anche uno soltanto dei seguenti effetti: uno stato d'ansia o di paura, purchè grave e perdurante; l'alterazione delle proprie abitudini di vita; oppure il fondato timore per la propria incolumità (ovvero per quella di un suo prossimo congiunto o di altra persona ad essa legata da relazione affettiva: ipotesi, questa, tuttavia piuttosto improbabile, in concreto, nel caso di rapporti interpersonali in ambito lavorativo).

E, laddove ciò si verifichi, a nulla può valere neppure l'ipotetica legittimità delle singole condotte vessatorie in sé considerate.

A parte che l'art. 2087 del codice civile, obbligando il datore di lavoro ad "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", rende illecito, anche secondo la legge civile, qualsiasi comportamento lesivo di tali beni giuridici, giova ribadire che la rilevanza offensiva degli atti persecutori è data dal *cumulo* - si potrebbe dire - degli stessi e dalla loro univoca idoneità prevaricatrice, non bilanciata da plausibili giustificazioni.

Del resto, seppure con riferimento a differenti fattispecie di reato in quei casi ipotizzate, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di spiegare che "la condotta vessatoria integrante "mobbing" non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati" (Cass. pen., sez. VI, 18.3.2009, ric. Onori; nella specie, si trattava di sanzioni disciplinari, e la Corte ha espressamente richiamato, in motivazione, la conforme statuizione di una sentenza ben nota nell'area jonica: Cass. pen., sez. VI, 8.3.2006 n° 31413, ric. Riva).

→ in nota

11. - Occorre a questo punto verificare se, nel caso specifico, ricorrano o meno gli anzidetti elementi costitutivi del reato di cui al cit. art. 612-bis.

DPC  
11/11/13

Della connotazione vessatoria delle condotte tenute dagli imputati verso Palmisano, s'è già detto abbondantemente nelle pagine precedenti.

Il demansionamento - o, se si preferisce, in termini tecnici - la progressiva degradazione, od anche soltanto la costante riduzione di competenze e di spazi operativi (da meccanico, a caricatelai, a tessitore di rimpiazzo nel telaio di volta in volta rimasto senza operatore), cui egli è stato sottoposto, soprattutto se - come s'è detto - riguardati in uno alle ulteriori e numerose punture di spillo subite (la chiave dei bagni, la solitudine a mensa, i rimproveri alle macchinette e quant'altro), sono certamente idonei ad arrecare molestia: rientrano, infatti, in tale nozione - secondo la giurisprudenza formatasi sulle più sperimentate fattispecie che richiamano tale concetto (ad es., art. 660, 674, c.p.) - tutte quelle "situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete delle persone, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione".

Sussiste indiscutibilmente, poi, anche il requisito della reiterazione, trattandosi di condotte susseguitesi lungo un periodo di vari anni.

Ma ricorre, soprattutto, uno degli eventi alternativi del reato: ovvero, più specificamente, "un perdurante e grave stato d'ansia".

Come s'è visto, le difese degli imputati, attraverso il loro consulente, contestano la sussistenza, a carico del Palmisano, di alcuna patologia psichiatrica, quanto meno significativa. Ma una siffatta valutazione, di natura strettamente clinica, non è conferente ai fini del giudizio.

E' ormai pacifico, infatti, anche nella giurisprudenza di legittimità, che, perché sussista il delitto in esame, "non si richiede l'accertamento di uno stato patologico", essendo sufficiente che gli atti abbiano avuto un "effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima" un "grave e perdurante turbamento emotivo", "non costituendo il delitto di cui all'art. 612-bis una duplicazione del reato di lesioni (art. 582, c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (tra le tante, in termini consimili, si possono leggere: Cass. pen., sez. V, sent. n° 18819 del 29.4.2013; n° 16864 del 10.1.2011; n° 8832 del 1° 12.2010; ord. n° 11945 del 12.1.2010). Del resto, ove l'anzidetta locuzione normativa volesse leggersi in termini prettamente clinici, nel senso, ossia, della necessità di una riconosciuta patologia psichiatrica, e per di più grave, risulterebbe evidente una sproporzione di incidenza offensiva tra questo evento e quelli alternativamente idonei a perfezionare il reato (il timore per l'incolumità o, addirittura, il solo mutamento delle abitudini di vita), con il rischio di rendere logicamente incoerente la norma nel suo complesso.

Ebbene, alla luce della documentazione sanitaria prodotta, nessuno può disconoscere a Palmisano di aver subito, per effetto delle descritte difficoltà sul posto di lavoro, se non altro un "effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico", tanto da peregrinare tra psichiatri e psicologici (che, a differenza del dott. Biza, c.t. degli imputati, lo hanno visto e - deve presumersi - visitato) ed assumere, certamente non per diletto, farmaci ansiolitici ed antidepressivi.

Del resto - come già s'è avuto modo di accennare - negli stessi testi di riferimento utilizzati dal dott. Biza per la sua indagine, tra gli "eventi psico-traumatici" vengono espressamente annoverati il "cambiamento imposto e penalizzante di responsabilità o di mansioni lavorative", le "gravi e frequenti conflittualità con i superiori o con i colleghi di lavoro", i "cambiamenti non deliberatamente penalizzanti del tipo di lavoro" (vds. all. 4, relaz. Biza).

E' indubbio, quindi, perché v'è pure il conforto della scienza a quello che, comunque, suggerirebbero l'esperienza ed il senso comune, che le difficoltà in ambito lavorativo

possano avere - com'è avvenuto nel caso specifico - ricadute negative di carattere psichico e/o psicologico. Il che esclude, nel caso concreto, il rischio - segnalato dalle prime elaborazioni dottrinali sulla fattispecie delittuosa in rassegna - di fondare il giudizio sulle sole percezioni soggettive del destinatario delle condotte.

Le condotte poste in essere da Nicoli e Soldano nei confronti di Palmisano, dunque, sono state accertate e sono oggettivamente idonee, per esperienza comune e per elaborazione scientifica, quanto meno a compromettere significativamente la serenità e l'equilibrio psicologico di chi le subisca.

E proprio l'oggettiva idoneità offensiva di quei comportamenti dissipa ogni dubbio anche in ordine alla sussistenza del ~~dolo~~ nei due imputati. Come la Cassazione ha avuto modo di spiegare, *"trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari; non occorre, invece, una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione della sfera privata della persona offesa"* (sempre sez. V., 27.11.2012, n° 20993).

Orbene, nel caso in esame, basterebbe rinviare al ponderoso epistolario intercorso tra l'azienda ed il sindacato, o direttamente con il medesimo lavoratore, nonché alla documentazione sanitaria aziendale (vds. produzione della difesa di parte civile all'udienza del 19 novembre), per ricavarne l'inconfutabile dimostrazione della piena consapevolezza, da parte degli imputati, non solo dell'idoneità delle loro condotte ad arrecare un turbamento psichico nel Palmisano, ma addirittura del concreto verificarsi di un simile effetto.

Entrambi gli indagati, in conclusione, debbono essere dichiarati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 612-*bis*, cod. pen..

Ovviamente, trattandosi - come detto - di delitto necessariamente abituale e potendo esso realizzarsi anche attraverso atti privi di autonoma rilevanza penale, è sufficiente che anche uno solo di questi sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della norma (introdotta con D.L. 23.2.2009, n° 11, conv. dalla L. 23.4.2009, n° 38). Nello specifico, dunque, essendosi le relative condotte protratte ben oltre quella data, non vi può essere dubbio sull'applicabilità della relativa disciplina.

**12. -** Acclarata la sussistenza delle condotte contestate agli imputati e dimostrata la natura dolosa delle stesse, appare opportuna, quantunque ovvia, una precisazione in rito, conseguente alla mutata qualificazione giuridica della condotta contestata dal P.M. nella sua *editio actionis*.

A proposito della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, imposta dall'art. 521, c.p.p., l'insuperato punto di riferimento rimane la "sentenza Di Francesco" delle Sezioni Unite della Cassazione (la n° 16 del 22.10.1996): *"con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia*

venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione".

Tuttavia, nel caso specifico, non sarebbe nemmeno il caso di andare a scomodare tale asserito, poiché - è bene ribadirlo - il fatto addebitato agli imputati all'esito del giudizio, nella sua consistenza storica, è rimasto esattamente identico a quello ipotizzato dal P.M. nel libello d'accusa.

Né problemi di alcun tipo possono sorgere per effetto della nota "sentenza Drassich" della Corte EDU (sez. II, 11.12.2007), secondo cui la nozione di "accusa", ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, riguarda non soltanto il fatto, inteso nella sua materialità, ma anche la qualificazione giuridica di esso: sicchè, i giudici dello Stato, là dove il diritto interno riconosca loro il potere di riqualificare i fatti, debbono informare l'imputato, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica da loro impressa, e debbono farlo in tempo utile per consentire a costui di apprestare, in maniera concreta ed effettiva, le proprie difese.

Sul punto, infatti, se si escludono alcune isolate e non troppo meditate pronunce dei primi tempi, secondo cui "la garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto deve essere concretamente assicurata all'imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell'imputazione" (così, ad es., Cass. pen., sez. VI, sentenza n° 20500 del 19.2.2010, rlc. Fadda), la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che "l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), e dall'art. 111, comma terzo, Cost., è assicurata anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità" (sez. II, sentenza n° 32840 del 9.5.2012, rlc. Damjanovic e altri; in termini, vds. sempre sez. II, sent. n° 44615 del 12.7.2013, e n° 37413 del 15.5.2013, pronunciata, quest'ultima, proprio nella vicenda Drassich).

Non è necessario, dunque, che il contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto sia aperto durante la fase di merito, essendo sufficiente che all'interessato venga offerta, in una fase qualsiasi del processo, fin anche in un procedimento incidentale o soltanto dinanzi al giudice di legittimità, la concreta possibilità di interloquire su codesto profilo. Ciò che Nicoll, Soldano ed i loro difensori ben potranno fare, qualora lo riterranno, in un eventuale grado successivo di giudizio.

13. - Non resta, a questo punto, che stabilire il trattamento sanzionatorio.

Avendo entrambi agito a quattro mani, o comunque con perfetta sintonia e concordia di intenti, dev'essere inflitta a ciascuno la medesima pena.

Quest'ultima, poi, può essere contenuta in misura più vicina al minimo che al medio edittale, considerando, ai sensi dell'art. 133, c.p.: da un canto, il lungo periodo di protrazione delle loro condotte e gli incisivi effetti pregiudizievoli di queste sull'equilibrio psicologico della vittima; ma, dall'altro, l'aver essi agito, verosimilmente, nella convinzione di fare il bene dell'azienda.

Per quest'ultima ragione, oltre che per la loro condizione di penale incensuratezza, agli imputati possono essere riconosciute anche le attenuanti generiche e la massima diminuzione di pena per esse consentita.

Stimasi equa, pertanto, la condanna di ciascuno degli imputati alla pena di quattro mesi di reclusione (p.b., 9 mesi recl.; diminuita a 6 mesi recl., ex art. 62-bis, c.p.; ulteriormente diminuita all'indicata misura finale, ex art. 442, c.p.p.).

Segue, obbligatoria per legge (art. 535, c.p.p.), la condanna alle spese di causa, ripartite per quanto di ragione.

La condizione di incensuratezza degli indagati e l'evidenza anche giudiziaria ormai assunta dal conflitto col loro dipendente Palmisano inducono ragionevolmente ad ipotizzare che entrambi gli indagati si asterranno in avvenire da analoghe condotte delittuose. Sicchè l'esecuzione della pena può rimanere condizionalmente sospesa e della condanna non si farà menzione nel certificato del casellario, ai sensi dell'art. 175, c.p..

**14. -** L'accertata responsabilità penale degli imputati e la lesione di beni giuridici primari (salute, dignità, vita di relazione, ma anche diritto ad un'equa retribuzione), che le loro condotte hanno cagionato alla parte civile Palmisano, impongono una condanna al risarcimento dei danni, anche di quelli non patrimoniali, a norma degli artt. 185, cod. pen., e 2059, cod. civ..

Non essendone stato, tuttavia, precisamente dimostrato il *quantum* (si pensi soltanto alle eventuali differenze retributive), ci si deve qui limitare ad una condanna generica ed alla richiesta concessione di una provvisionale, che può prudentemente ed equitativamente determinarsi in 5.000 euro.

La parte civile dev'essere tenuta altresì indenne dalla spese di causa, che, considerando la complessità della materia, l'attività istruttoria svolta, ma, per altro verso, la modesta durata del processo, possono liquidarsi in 2.400 euro, oltre accessori.

**15. -** La pluralità e la complessità dei temi trattati, la consistenza del compendio istruttorio ed il carico di lavoro del giudicante non permettono la redazione contestuale della motivazione.

**P.T.M.**

Il giudice dell'udienza preliminare, visti gli artt. 442, 533, 535, 538 ss., c.p.p.:

dichiara NICOLI Fulvio e SOLDANO Antonio colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 612-bis, c.p., così riqualificati i fatti in rubrica loro contestati, e riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione di rito, li condanna alla pena di quattro mesi di reclusione per ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali per quanto di ragione.

Pena sospesa per cinque anni alle condizioni di legge e non menzione della condanna, ai sensi dell'art. 175, c.p., per entrambi.

Condanna NICOLI Fulvio e SOLDANO Antonio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile PALMISANO Giacomo, da liquidarsi in separato giudizio, tuttavia riconoscendo una provvisionale nella misura di 5.000,00 euro; nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla medesima parte civile, che si liquidano in € 2.400, 00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Motivazione riservata in 60 giorni.

**Taranto, 11 . 2 . 2014.**

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Taranto, 11/02/2014

IL CANCELLIERE  
(Silvana LIPPO)

IL GIUDICE



